

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ricorso proposto il 26 settembre 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-90/11)

(2012/C 25/127)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (Rappresentante: C. Pollicino, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione con la quale la Commissione nega il riconoscimento al ricorrente un tasso di invalidità permanente parziale per un accidente.

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione della Commissione del 19 aprile 2011;

— statuire definitivamente che la «regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee», copre «tutto il sistema cutaneo» e non soltanto «le bruciateure profonde e le cicatrizzazioni patologiche del sistema cutaneo»;

— intimare alla Commissione di procedere alla costituzione di una nuova commissione medica, con il compito di riesaminare il caso del ricorrente alla luce della corretta interpretazione della «regolamentazione» che ne avrà nel frattempo dato il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, nel quadro dell'esame del presente ricorso;

— condannare la convenuta alle spese.

Ricorso presentato il 3 ottobre 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-99/11)

(2012/C 25/128)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione implicita della Commissione di rigetto della domanda del ricorrente di versargli gli arretrati della retribuzione per il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 luglio 2010.

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione, promanante ovvero comunque riconducibile alla Commissione, di ripulsa, sia essa ripulsa comunque formatasi e sia essa ripulsa parziale ovvero totale, dei *petita* attori di cui alla domanda datata 20 agosto 2010, inviata all'APN in data 20 agosto 2010;

— annullare, *quatenus opus est*, la nota registrata in data 28 febbraio 2011 con il rif. Ares(2011)217354, pervenuta al ricorrente in data non anteriore al 6 aprile 2011;

— annullare la decisione, promanante dalla Commissione, di ripulsa, sia essa ripulsa comunque formatasi, dei *petita* attori di cui al reclamo datato 24 febbraio 2011;

— condannare la convenuta alle spese.

Ricorso presentato il 5 ottobre 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-100/11)

(2012/C 25/129)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione con la quale la Commissione a rifiutato di corrispondere al ricorrente le indennità giornaliere in relazione alla decisione del suo trasferimento dalla delegazione in Angola alla sede a Bruxelles.

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione, promanante ovvero comunque riconducibile alla convenuta, di ripulsa, sia essa ripulsa comunque formatasi e sia essa ripulsa parziale ovvero totale, dei *petita* attori di cui alla domanda datata 10 agosto 2010, inviata all' APN al più tardi il 13 agosto 2010;

- annullare, *quatenus opus est*, la nota datata 22 dicembre 2010, pervenuta al ricorrente in data non anteriore all' 11 febbraio 2011;
- annullare la decisione, promanante dalla Commissione, sia essa ripulsa comunque formatasi, dei *petita* attori di cui al reclamo datato 24 febbraio 2011;
- condannare la convenuta a corrispondere all'attore le indennità pecuniarie di natura giornaliera, di cui all'art. 10 dell'Allegato VII allo Statuto dei funzionari dell'Unione europea, indennità *de quibus* spettanti al ricorrente: (a) in relazione alla decisione datata 18 marzo 2002, promanante dalla Commissione, inerente il trasferimento del medesimo e del suo posto dalla Delegazione della CE a Luanda (Angola) alla Sede centrale della medesima a Bruxelles, della quale decisione 18 marzo 2002 fu sentenza emessa in data 14 settembre 2011 nella causa T-236/02, *Marcuccio/Commissione*; (b) a far tempo dal 1° aprile 2002, giorno quest'ultimo di decorrenza della decisione 18 marzo 2002, e per i successivi giorni centoventi di calendario;
- condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente gli interessi sulle indennità *de quibus*, sia moratori che compensatori della svalutazione monetaria intercorsa tra il 31 luglio 2002 e la data di effettiva erogazione delle medesime, interessi *de quibus* da calcolarsi nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale a far tempo dal 31 luglio 2002;
- condannare la convenuta alle spese.

Ricorso proposto l'11 ottobre 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-104/11)

(2012/C 25/130)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. P. Homoki)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione dell'EPSO di riaprire la procedura di concorso generale EPSO/AD/56/06 nonché della decisione della commissione giudicatrice relativa ai risultati del concorso «EPSO/AD/56/06 — Amministratori (AD5) di nazionalità ungherese» e la domanda di risarcimento.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione dell'EPSO 5 gennaio 2011 relativa alla riapertura del concorso nei confronti del ricorrente;

- annullare la decisione della commissione giudicatrice dell'EPSO 14 luglio 2011 relativa ai risultati del concorso «EPSO/AD/56/06 — Amministratori (AD5) di nazionalità ungherese»;
- condannare la convenuta a compensare in modo equo lo svantaggio risultante, per il ricorrente, dall'atto annullato mediante un indennizzo pecuniario;
- in subordine, imporre alla convenuta di stabilire un dialogo con il ricorrente al fine di giungere ad un accordo che gli offra un'equa compensazione;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 18 ottobre 2011 — ZZ/BCE

(Causa F-106/11)

(2012/C 25/131)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandebussche)

Convenuta: Banca Centrale Europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione del vice direttore generale della Direzione generale Risorse umane, budget e organizzazione, con la quale è inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della censura.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del vice direttore generale della DG-H 15 aprile 2011, con la quale è inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della censura e, se del caso, la decisione 4 agosto 2011 recante rigetto del reclamo;
- imporre un risarcimento del danno morale subito dal ricorrente pari ad EUR 10 000;
- condannare la BCE alle spese.